

Il T.a.r. per la Toscana ha posto alla Corte di giustizia UE alcuni quesiti sulla ammissibilità della revoca della misura di accoglienza concessa al richiedente la protezione internazionale nel caso in cui quest'ultimo violi norme generali dell'ordinamento, non riprodotte nei regolamenti dei centri di accoglienza, ovvero ponga in essere comportamenti *contra ius* ma che non costituiscono illecito penale.

T.a.r. per la Toscana, sezione II, ordinanza, 12 novembre 2018, n. 1481 – Pres. Romano, Est. Cacciari

Straniero – Protezione internazionale – Misure di accoglienza – Revoca – Rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE

Devono essere rimesse alla Corte di giustizia UE le seguenti questioni pregiudiziali:

1) *se l'articolo 20, par. 4, della Direttiva UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, n. 33, osta ad un'interpretazione dell'art. 23, d.lgs. n. 142 del 2015 nel senso che anche comportamenti violativi di norme generali dell'ordinamento, non specificamente riprodotte nei regolamenti dei centri di accoglienza, possono integrare grave violazione di questi ultimi laddove siano in grado di incidere sull'ordinata convivenza nelle strutture di accoglienza;*

2) *in caso di risposta affermativa al primo quesito, se l'articolo 20, par. 4, della Direttiva UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, n. 33, osta ad un'interpretazione dell'art. 23, d.lgs. n. 142 del 2015 nel senso che possono essere considerati, ai fini della revoca dell'ammissione alle misure di accoglienza, anche comportamenti posti in essere dal richiedente protezione internazionale che non costituiscono illecito penalmente punibile ai sensi dell'ordinamento dello Stato membro, laddove essi siano comunque in grado di incidere negativamente sull'ordinata convivenza nelle strutture in cui gli stessi sono inseriti (1).*

(1) I. – Con l'ordinanza in rassegna, il T.a.r. per la Toscana ha rimesso alla Corte di giustizia UE la questione interpretativa della compatibilità con il diritto europeo della normativa interna in tema di revoca delle misure di accoglienza disposte in favore del richiedente protezione internazionale nella parte in cui venga interpretata nel senso di poter qualificare come grave violazione dei regolamenti dei centri di accoglienza anche comportamenti violativi di norme generali dell'ordinamento non specificamente riprodotti negli stessi regolamenti. In caso di risposta affermativa al primo quesito ha ancora rimesso alla Corte la questione interpretativa se possano essere considerati, ai fini della revoca dell'ammissione alle misure di accoglienza, anche comportamenti posti in essere dal richiedente protezione internazionale che non costituiscono illecito penalmente punibile.

II. – Con due distinti ricorsi, riuniti dal collegio, sono state proposte domande di annullamento dei provvedimenti mediante i quali erano revocate le misure di accoglienza adottate in favore di due cittadini stranieri richiedenti la protezione internazionale, in quanto gli stessi erano stati denunciati, in stato di libertà, all'autorità giudiziaria penale per avere, in concorso con altri richiedenti protezione internazionale, asportato alcuni indumenti da un cassonetto adibito alla raccolta di indumenti usati, forzandolo. La Procura della Repubblica aveva presentato richiesta di archiviazione del procedimento penale in relazione alla causa di non punibilità prevista dall'art. 131 *bis* c.p., in base al quale *“nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità è esclusa quando per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo valutate ai sensi dell'articolo 133, primo comma, l'offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale”*.

III. – Il Collegio, nel ritenere necessario interpellare la Corte di giustizia UE per individuare il corretto ambito applicativo della normativa comunitaria, ha osservato che:

- a) la normativa italiana applicabile al caso di specie è contenuta nel d.lgs. n. 142 del 2015, attuativo delle direttive 2013/33/UE, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, e 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello *status* di protezione internazionale. Rilevano in particolare:
 - a1) l'art. 23, comma 1, lett. e), del d.lgs. n. 142 del 2015 in base al quale può, tra l'altro, essere disposta la revoca delle misure di accoglienza in caso di violazione grave o ripetuta delle regole delle strutture in cui è accolto il richiedente asilo, compreso il danneggiamento doloso di beni mobili o immobili ovvero comportamenti gravemente violenti;
 - a2) l'art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 142 del 2015 in base al quale *“il richiedente è trattenuto, ove possibile in appositi spazi, nei centri di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sulla base di una valutazione caso per caso, quando: a) si trova nelle condizioni previste dall'articolo 1, paragrafo F della Convenzione relativa allo status di rifugiato, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, ratificata con la legge 24 luglio 1954, n. 722, e modificata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967, ratificato con la legge 14 febbraio 1970, n. 95; b) si trova nelle condizioni di cui all'articolo 13, commi 1 e 2, lettera c), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e nei casi di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155; c) costituisce un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica. Nella valutazione della pericolosità si tiene conto di eventuali condanne, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione*

della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti indicati dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale ovvero per reati inerenti agli stupefacenti, alla libertà sessuale, al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite";

- b) la normativa interna è stata oggetto di due differenti ricostruzioni esegetiche:
- b1) in base ad un primo orientamento, poiché la revoca è volta a preservare il buon funzionamento delle strutture di accoglienza, legittimamente può essere adottata anche a fronte di condotte perpetrate al di fuori delle stesse strutture qualora siano suscettibili di produrre effetti al loro interno, destabilizzando la convivenza;
 - b2) in base ad un secondo orientamento, le ipotesi di revoca dell'ammissione alle misure di accoglienza non devono essere confuse con la sussistenza dei presupposti per la valutazione di pericolosità del richiedente, anche alla luce di eventuali denunce o condanne penali. In particolare, la norma di cui all'art. 23, comma 1, lett. e), determina la perdita dell'accoglienza in caso di gravi violazioni, danneggiamenti e gravi violenze commesse all'interno della struttura di accoglienza e non all'esterno di essa. La violazione di norme dell'ordinamento diverse da quelle interne alla struttura può costituire presupposto per l'esercizio del potere amministrativo di cui all'art. 6 del d.lgs. n. 142 del 2015, ai fini della valutazione di pericolosità dell'interessato, ma non legittima il diverso potere di revoca ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. e), che è invece esercitabile nelle sole ipotesi di violazione del regolamento della struttura di accoglienza o di comportamenti gravemente violenti; al di fuori di tali ipotesi dovrebbe essere esercitato il diverso potere prefettizio che può concludersi con una motivata valutazione di pericolosità dello straniero al fine del suo trattenimento;
- c) le disposizioni europee sono contenute nella direttiva UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, n. 33, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale. In particolare:
- c1) l'art. 20, par. 4, prevede che *"gli Stati membri possono prevedere sanzioni applicabili alle gravi violazioni delle regole dei centri di accoglienza nonché ai comportamenti gravemente violenti"*;
 - c2) il considerando n. 25 precisa che *"la possibilità di abuso del sistema di accoglienza dovrebbe essere contrastata specificando le circostanze in cui le condizioni materiali di accoglienza dei richiedenti possono essere ridotte o*

revocate, pur garantendo nel contempo un livello di vita dignitoso a tutti i richiedenti”;

- c3) *l’art. 8, par. 3, stabilisce che “un richiedente può essere trattenuto soltanto: a) per determinarne o verificarne l’identità o la cittadinanza; b) per determinare gli elementi su cui si basa la domanda di protezione internazionale che non potrebbero ottenersi senza il trattenimento, in particolare se sussiste il rischio di fuga del richiedente; c) per decidere, nel contesto di un procedimento, sul diritto del richiedente di entrare nel territorio; d) quando la persona è trattenuta nell’ambito di una procedura di rimpatrio ai sensi della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, al fine di preparare il rimpatrio e/o effettuare l’allontanamento e lo Stato membro interessato può comprovare, in base a criteri obiettivi, tra cui il fatto che la persona in questione abbia già avuto l’opportunità di accedere alla procedura di asilo, che vi sono fondati motivi per ritenere che la persona abbia manifestato la volontà di presentare la domanda di protezione internazionale al solo scopo di ritardare o impedire l’esecuzione della decisione di rimpatrio; e) quando lo impongono motivi di sicurezza nazionale o di ordine pubblico”;*

- d) occorre chiarire l’esatta portata applicativa delle disposizioni interne in relazione alla normativa europea.

IV. – Per completezza si segnala che:

- e) sulla protezione internazionale in generale, su quella accordata per ragioni di tutela di omosessuali e sul relativo onere della prova, si veda Cass. civ., sez. VI, ordinanza 6 febbraio 2018, n. 2875 (in *Foro it.*, 2018, I, 3259 con nota di DEL ROSSO), secondo cui *“in tema di protezione internazionale, posto che l’autorità amministrativa e il giudice di merito svolgono un ruolo attivo nell’istruzione della domanda, disancorato dal principio dispositivo proprio del giudizio civile e libero da preclusioni processuali, oltre che fondato sulla possibilità di assumere informazioni ed acquisire d’ufficio tutta la documentazione necessaria, ove il richiedente deduca di essere stato accusato nello stato d’origine per le opinioni politiche espresse o per l’orientamento sessuale, il giudice non deve valutare nel merito la fondatezza delle accuse, ma deve invece accertare se tali accuse fossero state effettivamente rivolte al richiedente, rendendo attuale il rischio di persecuzione o di danno grave in relazione alle conseguenze possibili secondo l’ordinamento straniero”;*

f) sul diritto di asilo, riconoscimento dello *status* di rifugiato, protezione internazionale, sussidiaria, umanitaria e permessi di soggiorno temporanei in attesa di decisione, si veda:

f1) in tema di riconoscimento della protezione umanitaria Cass. civ., sez. I, sentenza, 23 febbraio 2018, n. 4455 (in *Foro it.*, 2018, I, 1656 con nota di SIMONE, in *Rass. avv. Stato*, 2017, fasc. 4, 77, e in *Famiglia e dir.*, 2018, 537, con nota di VILLECCO), secondo cui *“il riconoscimento della protezione umanitaria, secondo i parametri normativi stabiliti dagli art. 5, 6° comma, 19, 2° comma, t.u. n. 286 del 1998 e 32 d.leg. n. 25 del 2008, al cittadino straniero che abbia realizzato un grado adeguato d’integrazione nel nostro paese, non può escludere l’esame specifico ed attuale della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine, dovendosi fondare su una valutazione comparativa effettiva tra i due piani al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile, costitutivo della dignità personale, in comparazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza”*;

f2) in tema di protezione internazionale Cass. civ., sez. VI, ordinanza 27 luglio 2010, n. 17576 (in *Foro it.*, 2010, I, 3038 con note di PASSAGLIA e PROTO PISANI, e in *Giust. civ.*, 2011, I, 2110), secondo cui *“nella cognizione del ricorso avverso il diniego della protezione internazionale proposto da straniero che assumeva di essere sottoposto a persecuzioni politiche nel proprio paese, il giudice deve avvalersi dei suoi poteri di indagine al fine di acquisire anche officiosamente le necessarie informazioni”*;

f3) con riferimento alla richiesta avanzata dallo straniero di protezione da parte dello Stato italiano, nel senso che i principî che regolano l’onere della prova, incombente sul richiedente, devono essere interpretati secondo le norme di diritto comunitario contenute nella direttiva 2004/83/Ce, recepita con il d.lgs. 19 novembre 2007 n. 251, v. Cass. Civ., sez. un., 17 novembre 2008, n. 27310 (in *Foro it.*, *Rep.* 2009, voce *Straniero*, n. 154), che ha precisato come, secondo la normativa comunitaria, l’autorità amministrativa esaminante e il giudice debbano svolgere un ruolo attivo nell’istruzione della domanda, disancorato dal principio dispositivo proprio del giudizio civile ordinario e libero da preclusioni o impedimenti processuali, oltre che fondato sulla possibilità di assumere informazioni ed acquisire tutta la documentazione necessaria.

- g) Sulle differenze e i rapporti tra gli istituti indicati alla lettera che precede si veda, in dottrina, PROTO PISANI, *In tema di protezione internazionale dello straniero*, in *Foro it.*, loc. cit.; sul punto:
- g1) il diritto di asilo, art. 10, terzo comma, Cost., è disciplinato nel nostro ordinamento dalla legislazione in tema di riconoscimento dello *status* di rifugiato;
 - g2) lo *status* di rifugiato è riconosciuto sulla base dell'art. 7 e ss., d.lgs. n. 251 del 2007, in caso, tra l'altro, di atti di persecuzione sufficientemente gravi, per loro natura o frequenza, da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali;
 - g3) lo *status* di protezione sussidiaria è riconosciuto in caso di fondati motivi di ritenere che, se lo straniero ritornasse nel paese di origine (o, se apolide, di dimora abituale), correrebbe un rischio effettivo di subire grave danno (quali condanna a morte, tortura o altre forme di trattamento inumano o degradante, ecc.);
 - g4) accanto alle due specie di protezione internazionale sopra indicate, ne esista in via ulteriormente sussidiaria anche una terza: la protezione per gravi motivi umanitari. Dall'ordinamento, l'Autore ritiene possibile desumere l'esistenza del diritto alla protezione per gravi motivi umanitari (diritto «sussidiario» al diritto al riconoscimento dello *status* di rifugiato o alla protezione sussidiaria);
 - g5) ai sensi dell'art. 10, 3° comma, Cost. *“lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge”*;
 - g6) secondo l'Autore, il diritto d'asilo è un diritto più ampio del diritto allo *status* di rifugiato o alla protezione sussidiaria, in quanto prescinde dall'esistenza di un fondato timore di persecuzione o da un fondato motivo di temere il rischio di subire un danno grave. Si può ritenere che il diritto d'asilo sia un *genus* di cui il diritto allo *status* di rifugiato e alla protezione sussidiaria costituiscono due *species* senza però esaurirlo;
- h) sul riparto di giurisdizione in materia di protezione internazionale, sul Ceas (sistema comune europeo di asilo), e sulla c.d. Unità di Dublino, si veda:
- h1) Tribunale civile di Trieste, ordinanza 30 aprile 2018 (in *Foro it.*, 2018, I, 3314 con nota di DEL ROSSO), secondo cui *“competete al giudice ordinario, e non al giudice amministrativo, anche nella disciplina anteriore al comma 3 bis dell'art. 3 d.leg. 25/08, introdotto dal d.l. 13/17, convertito, con modificazioni, in l. 46/17, la giurisdizione sull'impugnazione del provvedimento dell'Unità*

Dublino del dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del ministero dell'interno, dichiarativo dell'incompetenza dello Stato italiano all'esame di una domanda di protezione internazionale e che dispone il trasferimento in altro Stato";

- h2) Cass. Civ., sez. un., 30 marzo 2018, n. 8044 (in *Foro it.*, *Le banche dati*, *archivio Cassazione civile*, e <<http://www.elegal.it>>, con nota di F.G. DEL ROSSO, *I giudizi sulla determinazione dello Stato competente per la protezione internazionale si propongono dinanzi al giudice ordinario*) che hanno riconosciuto la giurisdizione del giudice ordinario precisando che la situazione giuridica soggettiva azionata dal cittadino straniero attiene al diritto di asilo, vale a dire ad un diritto che trova copertura costituzionale (art. 10, 3° comma, Cost.) e che rappresenta un diritto inviolabile e fondamentale dell'uomo (art. 2 Cost.). Pertanto, i provvedimenti resi dall'Unità Dublino del Ministero dell'interno non potranno determinare l'effetto tipico dei provvedimenti amministrativi, vale a dire l'affievolimento del diritto soggettivo ad interesse legittimo;
- h3) l'art. 3, comma 3 *bis*, d.lgs. n. 25 del 2008 che, nel vigente contesto normativo, regola espressamente la giurisdizione, la competenza e il rito applicabile per i giudizi d'impugnazione dei provvedimenti che dispongono il trasferimento del richiedente in altro Stato; prima dell'entrata in vigore della c.d. riforma Minniti (sulla quale si veda *infra*) si poneva il problema, risolto nell'ordinanza del Tribunale di Trieste, relativo all'individuazione dell'organo giurisdizionale competente per tali giudizi (sul punto, v. G. SAVIO, *Le nuove disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale: una (contro) riforma annunciata*, in *Dir. immigrazione e cittadinanza*, 2017, fasc. 3, 20);
- h4) il sistema comune europeo di asilo (Ceas) comprende un complesso di regole per determinare lo Stato membro competente ad esaminare una domanda di protezione internazionale presentata nel territorio dell'Ue. Tali regole sono contenute nel regolamento Eurodac 603/2013 e nel regolamento 604/2013 (c.d. regolamento Dublino), che tra l'altro prevede all'art. 3, par. 3, che una domanda di protezione internazionale, ovunque presentata, è esaminata da un solo Stato membro, che è quello individuato come Stato competente in base ai criteri enunciati dal medesimo regolamento;
- h5) circa l'individuazione dell'organo competente a decidere i giudizi in esame, in un primo momento la giurisprudenza aveva ritenuto

sussistente la giurisdizione amministrativa (Cons. Stato, sez. III, 3 agosto 2015, n. 3825), ritenendosi che, mentre l'impugnazione dei provvedimenti amministrativi che negano la protezione internazionale rientrano nella giurisdizione ordinaria, in quanto la posizione giuridica azionata consisteva in un diritto soggettivo, in caso di impugnazione dei provvedimenti resi dall'Unità Dublino che dispongono il trasferimento in altro Stato UE, si versa in ipotesi di interesse legittimo, con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto il provvedimento ha carattere discrezionale e la scelta se esaminare la domanda di asilo in Italia o rimandare il richiedente nel paese estero deve essere effettuata entro il termine di tre mesi dalla domanda di asilo;

- h6) tale indirizzo è stato superato da Cons. Stato, sez. III, 18 dicembre 2015, n. 5738 (*Foro it., Rep.*, 2016, voce *Straniero*, n. 75) con la quale è stata ritenuta sussistente la giurisdizione ordinaria per le controversie in esame, sul presupposto che la procedura di protezione internazionale, in ogni sua fase (anche, dunque, quella dell'interpello dello Stato estero, della sua risposta positiva e della c.d. ripresa in carico, pur connotata dalla facoltà di tale richiesta e dalla sua procedimentalizzazione entro termini definiti e celeri), ha per oggetto il diritto soggettivo dello straniero richiedente alla protezione invocata, per nulla affievolito dalla discrezionalità valutativa attribuita dal citato *corpus* normativo al singolo Stato membro;
- h7) nel senso che il diritto alla protezione internazionale *“ha natura di diritto soggettivo che va annoverato tra i diritti umani fondamentali”*, v. Cass. civ., sez. un., 28 febbraio 2017, n. 5059;
- h8) più in generale, sul tema del riparto di giurisdizione in materia di diritti fondamentali, si vedano tra gli altri: A. CARRATTA, *Diritti fondamentali e riparto di giurisdizione*, in *Riv. dir. proc.*, 2010, 28; A. LAMORGESE, *Diritti fondamentali e giurisdizione*, in *Giusto processo civ.*, 2011, 545; E. SCODITTI, *I diritti fondamentali fra giudice ordinario e giudice amministrativo*, in *Foro it.*, 2015, I, 962;
- i) sulla c.d. riforma Minniti si vedano il d.l. 17 febbraio 2017, n. 13, recante *“Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale”* (in vigore dal 18 febbraio 2017, oggetto della News US in data 23 febbraio 2017, alla quale si rinvia per approfondimenti) e la l. 13 aprile 2017, n. 46, *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13*, recante *“Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale,*

nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale" (oggetto della News Us in data 26 aprile 2017, alla quale si rinvia per ulteriori approfondimenti); in particolare:

- i1) la riforma in esame si caratterizza, tra l'altro, per l'introduzione del nuovo comma 3 *bis* nell'art. 3 d.leg. n. 25 del 2008, dove viene esplicitamente previsto che contro le decisioni di trasferimento adottate dall'Unità Dublino è ammesso ricorso al tribunale sede della neoistituita sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Ue e si applicano gli art. 737 ss. c.p.c., ove non diversamente disposto;
- i2) in dottrina, A.D. DE SANTIS, *Le novità in tema di tutela giurisdizionale dei diritti dei migranti. Un'analisi critica*, in *Riv. dir. proc.*, 2017, 1220, ha evidenziato che per effetto della modifica normativa in questione i giudizi relativi all'allontanamento (espulsione o trasferimento) del cittadino straniero dallo Stato vengono attribuiti alla giurisdizione ordinaria in ragione dei diritti fondamentali della persona che vengono in rilievo in tali cause. Tuttavia, mentre i giudizi relativi all'impugnazione delle decisioni di trasferimento rese dall'Unità Dublino sono stati attribuiti alla competenza delle neoistituite sezioni specializzate per l'immigrazione, i procedimenti concernenti la convalida dei provvedimenti di espulsione continuano ad essere riservati alla competenza del giudice di pace, con un frazionamento delle competenze, inevitabilmente foriero di complicazioni processuali;
- j) sul Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR), si veda T.A.R. Liguria, sez. II, 2 maggio 2018, n. 410 (in *Foro it.*, 2018, III, 424), secondo cui *"è illegittima l'ordinanza contingibile e urgente con cui un sindaco aveva imposto una serie stringente di obblighi di informazione a carico dei soggetti possessori di immobili nel caso costoro intendessero porli a disposizione del sistema di accoglienza dei migranti, posto che il provvedimento non evidenzia la sussistenza di alcun pericolo irreparabile e imminente per la pubblica incolumità, ma soltanto le difficoltà, per l'amministrazione comunale e per la cittadinanza, che la presenza dei soggetti richiedenti asilo può ingenerare"*;
- k) il c.d. d.l. sicurezza, 4 ottobre 2018, n. 113, recante *"Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata"*, in corso di conversione, incide in modo rilevante sulla materia della protezione internazionale. Si segnalano, in particolare il Titolo I - intitolato *"Disposizioni in materia di rilascio di speciali*

permessi di soggiorno temporanei per esigenze di carattere umanitario nonché in materia di protezione internazionale e di immigrazione", comprensivo degli articoli da 1 a 15, contenente misure in materia di rilascio dei permessi di soggiorno, di protezione internazionale e di cittadinanza - che, tra l'altro, apporta rilevanti innovazioni in materia di: I) nozione di rifugiato; II) sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (la cui definizione è modificata in "*Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati*" dall'art. 12, comma 4); III) di trattamento e centri di accoglienza dei richiedenti asilo e di centri di accoglienza straordinaria (si vedano in particolare gli artt. 2, 3 e 12).